

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 584

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro del bilancio e della programmazione economica

(REVIGLIO)

e col Ministro del tesoro

(BARUCCI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 SETTEMBRE 1992

Accettazione ed esecuzione del terzo emendamento allo Statuto del fondo monetario internazionale, deliberato dal Consiglio dei Governatori del fondo, con scambio di lettere ed aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo medesimo

ONOREVOLI SENATORI. - 1. Il Fondo monetario internazionale è stato istituito, unitamente alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, dalla Conferenza monetaria e finanziaria di Bretton Woods del 1944 e ha iniziato la sua attività l'anno successivo.

L'Italia è diventata membro del Fondo nel 1947 (legge 23 marzo 1947, n. 132).

Le finalità del Fondo possono così riassumersi: promuovere la cooperazione monetaria internazionale, facilitare l'espansione del commercio mondiale e contribuire al raggiungimento di alti livelli di occupazione e di reddito e allo sviluppo delle risorse produttive, promuovere la stabilità dei cambi, mantenere ordinati accordi di cambio tra i Paesi membri e evitare svalutazioni competitive, istituire un sistema multilaterale di pagamenti e eliminare le restrizioni di cambio che ostacolano lo sviluppo del commercio mondiale, rafforzare la fiducia dei Paesi membri mettendo a loro disposizione temporaneamente le sue risorse allo scopo di correggere gli squilibri di bilancia dei pagamenti, abbreviare così la durata e ridurre l'intensità di tali squilibri.

L'importante ruolo che il Fondo svolge nel sistema monetario internazionale assume quindi due aspetti fondamentali: da un lato, il Fondo assiste i Paesi membri in difficoltà di bilancia dei pagamenti mediante i suoi diversi strumenti finanziari; dall'altro, esso svolge una funzione generale di sorveglianza al fine di assicurare che le politiche economiche seguite dai suoi membri siano compatibili con l'esigenza di mantenere un assetto equilibrato dei pagamenti internazionali.

L'assistenza finanziaria concessa dal Fondo ha un carattere temporaneo e condizionale. La condizionalità, in particolare, ha assunto un'importanza sempre maggiore negli interventi del Fondo, che attraverso il

suo consiglio di amministrazione provvede a fissare periodicamente i criteri fondamentali dell'assistenza finanziaria e i dettagli operativi.

2. L'allegato disegno di legge contiene essenzialmente due disposizioni riguardanti, la prima, l'approvazione del terzo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale deliberato dal Consiglio dei Governatori con la risoluzione n. 45/3 del 28 giugno 1990 e, la seconda, l'autorizzazione al Governo a provvedere all'aumento della quota di partecipazione italiana in adesione alla risoluzione n. 45/2 del 28 giugno 1990 del Consiglio medesimo.

Le due disposizioni sono strettamente connesse per due ordini di motivi. Il primo, di carattere normativo, si riscontra nella decisione degli organi del Fondo di subordinare l'effettività dell'aumento delle quote all'adozione del terzo emendamento. Il secondo, di carattere più generale, emerge dal contesto che ha motivato la determinazione dell'aumento delle quote stesse. In particolare, il rafforzamento della strategia del debito e l'annoso problema degli arretrati di pagamento al Fondo hanno indotto l'elaborazione di tale emendamento che prevede la sospensione del voto e dei diritti ad esso collegati per i Paesi membri che violino gli obblighi statutari.

Secondo tale emendamento, riguardante gli articoli XXVI e XII e gli annessi D ed L (che viene, quest'ultimo, incluso per la prima volta) dello statuto, la sospensione può essere disposta alla scadenza di un ragionevole periodo di tempo dopo la dichiarazione di *ineligibility* del Paese membro all'uso delle risorse del Fondo. Qualora, dopo la decisione di sospensione, il Paese membro persista nella violazione degli obblighi statutari per un ragionevole periodo di tempo, una misura conclusiva

quale l'espulsione dal Fondo può essere richiesta.

La decisione di sospensione richiede una maggioranza del 70 per cento dei voti dei membri del consiglio di amministrazione e può essere determinata per qualsiasi violazione degli obblighi statutari, ad eccezione di quelli relativi ai diritti speciali di prelievo (DSP).

I due precedenti emendamenti agli articoli dello statuto risalgono, il primo, al 1968 e, il secondo, al 1976, quando il Consiglio dei Governatori approvò, nel primo caso, una risoluzione relativa all'introduzione dei diritti speciali di prelievo e, nel secondo caso, una revisione dello statuto comprensiva di nuove norme relative ai rapporti di cambio tra monete e al ruolo dell'oro e dei diritti speciali di prelievo nel sistema delle riserve internazionali.

3. Per quanto riguarda le quote di partecipazione dei Paesi membri del Fondo monetario internazionale, in linea di principio, esse dovrebbero essere commisurate al «peso» economico dei Paesi stessi, calcolato in base a formule che tengono conto del reddito nazionale, del commercio estero e del livello delle risorse ufficiali, ma, in pratica, non si realizza un completo adeguamento ai calcoli risultanti dall'applicazione di queste formule, sia perchè una parte dell'aumento viene di solito attribuita in modo equiproporzionale, sia perchè il livello delle singole quote viene determinato anche in base a negoziati in cui svolgono un certo ruolo elementi politici e di prestigio.

La quota di partecipazione italiana al Fondo fu originariamente fissata in 180 milioni di dollari USA, sulla base di criteri piuttosto restrittivi, dovuti alle particolari condizioni del Paese nel 1947, nonché a indicatori largamente sottovalutati per l'insufficienza di dati statistici sul potenziale economico del Paese.

Nel 1959 la quota fu portata a 270 milioni di dollari USA in applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio dei Governatori durante l'Assemblea annuale del 1958 (legge 26 giugno 1960, n. 618).

Trattandosi, però, di un aumento lineare delle quote di quasi tutti i Paesi membri, la posizione relativa dell'Italia rimase invariata.

Allo scopo di conseguire nel Fondo una posizione più adeguata all'accresciuta importanza economica del Paese, anche nella eventualità di un ricorso dell'Italia al Fondo stesso, il Governo italiano chiese nell'ottobre del 1963 un congruo aumento della nostra quota, che fu quindi portata, d'accordo con le competenti autorità del Fondo, a 500 milioni di dollari USA (legge 22 maggio 1964, n. 459).

Il 31 marzo 1965, i Governatori approvavano, con apposita risoluzione, un aumento generale delle quote nella misura del 25 per cento, nonché un aumento selettivo riguardante sedici membri tra quelli maggiormente industrializzati.

In applicazione della suddetta risoluzione, la quota italiana veniva pertanto elevata da 500 a 625 milioni di dollari USA (legge 20 gennaio 1966, n. 2).

Il 9 febbraio 1970 il Consiglio dei Governatori approvava una risoluzione che autorizzava un ulteriore aumento delle quote. L'Italia poteva così elevare, con legge 18 dicembre 1970, n. 1059, la sua quota da 625 milioni a un miliardo di dollari USA. Nel frattempo, peraltro, l'unità di conto nella quale si esprimono le operazioni finanziarie del Fondo era stata mutata con l'entrata in vigore del sistema dei diritti speciali di prelievo, il cui valore inizialmente era pari a quello del dollaro USA. Il valore della quota italiana era pertanto equivalente a un miliardo di diritti speciali di prelievo.

La sesta revisione generale delle quote, decisa dal Consiglio dei Governatori il 22 marzo 1976, tenne conto della nuova situazione economica determinata dagli aumenti del prezzo del petrolio.

Ai Paesi produttori furono attribuiti aumenti di quota selettivi per tener conto del loro maggior peso nell'economia mondiale.

In quell'occasione l'Italia ottenne un aumento della sua quota da 1.000 milioni a 1.240 milioni di diritti speciali di prelievo.

La settima revisione generale delle quote è stata approvata con la risoluzione del

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Consiglio dei Governatori n. 34/2 dell'11 dicembre 1978.

In quella occasione l'Italia beneficiò dell'aumento equiproporzionale del 50 per cento e portò la sua quota da 1.240 milioni a 1.860 milioni di diritti speciali di prelievo. L'aumento fu ratificato con la legge n. 579 del 29 settembre 1980.

Successivamente la legge n. 656 del 30 novembre 1983, in attuazione della risoluzione n. 38/1 del 31 marzo 1983 del Consiglio dei Governatori che disciplinava l'ottava revisione generale delle quote, autorizzò il Governo della Repubblica a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia da 1.860 milioni a 2.909,1 milioni di diritti speciali di prelievo.

Il 31 marzo 1988 scadeva il termine previsto dall'articolo III, sezione 2 (a), dello statuto per il completamento della nona revisione generale delle quote.

In mancanza di tale adempimento, il Consiglio dei Governatori ha adottato una serie di successive risoluzioni che prevedevano la prosecuzione dei lavori di revisione fino a giungere, il 28 giugno 1990, alla risoluzione n. 45/2, che ha autorizzato un aumento generale delle quote del 50 per cento, da 90.132,5 milioni a 135.214,7 milioni di diritti speciali di prelievo.

Nella determinazione della dimensione complessiva dell'aumento delle quote è stato tenuto conto di una serie di fattori, tra cui l'evoluzione dello scenario economico internazionale rispetto all'ultima revisione, gli squilibri dei saldi delle bilance dei pagamenti, il crescente impegno del Fondo nel supporto dei programmi di aggiustamento orientati alla crescita di diversi Paesi membri e la sua responsabilità nei confronti del sistema monetario internazionale con particolare riguardo al suo ruolo nel rafforzamento della strategia del debito.

Per quanto riguarda la distribuzione dell'aumento delle quote, i principi guida concordati nelle due sessioni del Comitato interinale del 1989 stabilivano la necessità di considerare, da un lato, il peso relativo dei vari Paesi all'interno dell'economia mondiale e di mantenere, dall'altro, un

equilibrio nella posizione relativa dei differenti gruppi di Paesi all'interno del Fondo. In conformità a tali principi e per assicurare a tutti gli Stati membri un sostanziale aumento della quota è stato stabilito che il 60 per cento dell'aumento delle quote venga accordato in proporzione alle quote attuali dei Paesi membri e il restante 40 per cento venga distribuito in modo selettivo, ovvero in relazione al diverso peso che i singoli Paesi hanno nell'economia mondiale.

Nell'ambito di tale distribuzione uno speciale riguardo è stato attribuito ad alcune richieste per incrementi *ad hoc* da parte di alcuni Paesi. In particolare, il Giappone ha beneficiato di un addizionale incremento compensato da aggiustamenti nelle quote di Canada, Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Stati Uniti.

L'aumento complessivo per l'Italia prevede il passaggio da una quota pari a 2.909,1 milioni di diritti speciali di prelievo (3,19 per cento del totale delle quote) ad una pari a 4.590,7 milioni di diritti speciali di prelievo (3,36 per cento).

4. Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, l'allegato disegno di legge autorizza il Tesoro ad effettuare le necessarie operazioni per l'adeguamento della quota di partecipazione italiana al Fondo in modo da evitare sia riflessi sulla tesoreria che aggravii di bilancio.

In base all'articolo III, sezione 3 (a), dello statuto del Fondo l'aumento della quota deve essere versato per il 25 per cento in diritti speciali di prelievo oppure in valuta e per il 75 per cento in moneta nazionale. Si prevede, pertanto, di utilizzare le disponibilità in diritti speciali di prelievo gestite dall'Ufficio italiano dei cambi e di ottenere dalla Banca d'Italia gli occorrenti fondi in lire.

Le due operazioni di versamento, quella in diritti speciali di prelievo e quella in moneta nazionale, non comportano aggravii di bilancio nè di tesoreria in quanto il versamento operato dall'Ufficio italiano dei cambi in diritti speciali di prelievo viene a costituire un credito verso il Fondo che

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

potrebbe interessare il bilancio italiano, per il rimborso allo stesso Ufficio italiano dei cambi, solo in caso di liquidazione del Fondo monetario internazionale e di relative perdite; il versamento operato dalla Banca d'Italia non rappresenta un effettivo esborso di fondi in quanto esso serve a costituire una sorta di linea di credito a favore del Fondo in un conto corrente appositamente istituito presso la Banca d'Italia stessa.

Questa procedura è stata utilizzata in occasione dei precedenti aumenti della quota italiana.

La revisione dello statuto chiaramente non presenta implicazioni finanziarie e, pertanto, non è necessaria la redazione della relazione tecnica prevista dall'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

5. In merito alle singole disposizioni dell'unito disegno di legge si precisa quanto segue:

con l'articolo 1 si autorizza il Presidente della Repubblica ad accettare il terzo emendamento allo statuto del Fondo mone-

tario internazionale e si incarica il Ministro del tesoro dell'esecuzione della legge;

con l'articolo 2 si autorizza il Governo italiano ad aderire alla decisione del Fondo monetario internazionale e a provvedere all'aumento della quota italiana da 2.909,1 milioni a 4.590,7 milioni di diritti speciali di prelievo;

con l'articolo 3 si autorizza il Ministro del tesoro ad effettuare le relative operazioni finanziarie avvalendosi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia con facoltà di concedere ai predetti istituti le necessarie garanzie per gli eventuali rischi connessi con i versamenti da essi effettuati o da effettuarsi, a valere sulle proprie disponibilità, a nome e per conto dello Stato;

con l'articolo 4 si stabilisce che alla regolazione dei rapporti derivanti dall'esecuzione delle norme sopra specificate, fra il Tesoro, la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, si provvederà mediante convenzione da stipularsi dal Ministero del tesoro con i menzionati istituti;

con l'articolo 5, infine, si stabilisce la data di entrata in vigore dell'emananda legge.

ALLEGATO

PARTECIPAZIONE ITALIANA
AL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE

Precedenti variazioni della quota

I	marzo 1947(quota iniziale): legge 23 marzo 1947, n. 132	\$	180	milioni
II	ottobre 1959 (aumento quota): legge 26 giugno 1960, n. 618	\$	270	milioni
III	agosto 1964 (aumento quota): legge 22 maggio 1964, n. 459	\$	500	milioni
IV	marzo 1966 (aumento quota): legge 20 gennaio 1966, n. 2	\$	625	milioni
V	febbraio 1970 (aumento quota): legge 18 dicembre 1970, n. 1059	DSP	1.000	milioni
VI	marzo 1976 (aumento quota): legge 7 novembre 1977, n. 882	DSP	1.240	milioni
VII	dicembre 1978 (aumento quota): legge 29 settembre 1980, n. 579	DSP	1.860	milioni
VIII	marzo 1983 (aumento quota): legge 30 novembre 1983, n. 656	DSP	2.909,1	milioni

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare il terzo emendamento allo statuto del Fondo monetario internazionale, deliberato dal Consiglio dei Governatori del Fondo medesimo con la risoluzione n. 45/3 del 28 giugno 1990.

2. Il Ministro del tesoro è incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con l'Amministrazione del Fondo monetario internazionale, conseguenti all'emendamento di cui al comma 1.

Art. 2.

1. In attuazione della risoluzione n. 45/2 del 28 giugno 1990 del Consiglio dei Governatori del Fondo monetario internazionale, il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento della quota di partecipazione dell'Italia al Fondo stesso da 2.909,1 milioni a 4.590,7 milioni di diritti speciali di prelievo.

Art. 3.

1. Per i versamenti relativi all'aumento della quota di cui all'articolo 2, il Ministro del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia, con facoltà di concedere a detti istituti le garanzie per ogni eventuale rischio connesso con i versamenti da essi effettuati o che venissero effettuati, a valere sulle loro disponibilità, a nome e per conto dello Stato.

Art. 4.

1. Alla regolazione dei rapporti derivanti dall'esecuzione della presente legge fra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvederà mediante convenzione da stipularsi dal Ministero del tesoro con detti istituti.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Resolution

WHEREAS the Interim Committee of the Board of Governors has invited the Executive Board to propose an amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund providing for suspension of voting and related rights of members that do not fulfill their obligations under the Articles; and

WHEREAS the Executive Board has proposed such an amendment and prepared a Report on the same; and

WHEREAS the Chairman of the Board of Governors has requested the Secretary of the Fund to bring the proposal of the Executive Board before the Board of Governors; and

WHEREAS the Report of the Executive Board setting forth its proposal has been submitted to the Board of Governors by the Secretary of the Fund; and

WHEREAS the Executive Board has requested the Board of Governors to vote on the following Resolution without meeting, pursuant to Section 13 of the By-Laws of the Fund;

NOW, THEREFORE, the Board of Governors, noting the said Report of the Executive Board, hereby RESOLVES that:

1. The proposals for modifications (Proposed Third Amendment) that are attached to this Resolution and are to be incorporated in the Articles of Agreement of the International Monetary Fund are approved.
2. The Secretary of the Fund is directed to ask, by circular letter, telegram, or other rapid means of communication, all members of the Fund whether they accept, in accordance with the provisions of Article XXVIII of the Articles, the Proposed Third Amendment.
3. The circular letter, telegram, or other communication to be sent to all members in accordance with 2 above shall specify that the Proposed Third Amendment shall enter into force for all members as of the date on which the Fund certifies, by formal communication addressed to all members, that three-fifths of the members, having eighty-five percent of the total voting power, have accepted the modifications.



21 FEB 1991

Per copia conforme

IL PRIMO DIRIGENTE

Dr. Augusto Zodda

Zodda

ATTACHMENT

**Proposed Third Amendment
of the Articles of Agreement
of the International Monetary Fund**

The Governments on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:

1. The text of Article XXVI, Section 2 shall be amended to read as follows:

"(a) If a member fails to fulfill any of its obligations under this Agreement, the Fund may declare the member ineligible to use the general resources of the Fund. Nothing in this Section shall be deemed to limit the provisions of Article V, Section 5 or Article VI, Section 1.

(b) If, after the expiration of a reasonable period following a declaration of ineligibility under (a) above, the member persists in its failure to fulfill any of its obligations under this Agreement, the Fund may, by a seventy percent majority of the total voting power, suspend the voting rights of the member. During the period of the suspension, the provisions of Schedule L shall apply. The Fund may, by a seventy percent majority of the total voting power, terminate the suspension at any time.

(c) If, after the expiration of a reasonable period following a decision of suspension under (b) above, the member persists in its failure to fulfill any of its obligations under this Agreement, that member may be required to withdraw from membership in the Fund by a decision of the Board of Governors carried by a majority of the Governors having eighty-five percent of the total voting power.

(d) Regulations shall be adopted to ensure that before action is taken against any member under (a), (b), or (c) above, the member shall be informed in reasonable time of the complaint against it and given an adequate opportunity for stating its case, both orally and in writing."

21 FEB 1991



Per copia conforme

IL PRIMO DIRIGENTE

Dr. Augusto Zocco

Zocco

ATTACHMENT


2. A new Schedule L shall be added to the Articles, to read as follows:

*Schedule L

Suspension of Voting Rights

In the case of a suspension of voting rights of a member under Article XXVI, Section 2(b), the following provisions shall apply:

1. The member shall not:
 - (a) participate in the adoption of a proposed amendment of this Agreement, or be counted in the total number of members for that purpose, except in the case of an amendment requiring acceptance by all members under Article XXVIII(b) or pertaining exclusively to the Special Drawing Rights Department;
 - (b) appoint a Governor or Alternate Governor, appoint or participate in the appointment of a Councillor or Alternate Councillor, or appoint, elect, or participate in the election of an Executive Director.
2. The number of votes allotted to the member shall not be cast in any organ of the Fund. They shall not be included in the calculation of the total voting power, except for purposes of the acceptance of a proposed amendment pertaining exclusively to the Special Drawing Rights Department.
3.
 - (a) The Governor and Alternate Governor appointed by the member shall cease to hold office.
 - (b) The Councillor and Alternate Councillor appointed by the member, or in whose appointment the member has participated, shall cease to hold office, provided that, if such Councillor was entitled to cast the number of votes allotted to other members whose voting rights have not been suspended, another Councillor and Alternate Councillor shall be appointed by such other members under Schedule D, and, pending such appointment, the Councillor and Alternate Councillor shall continue to hold office, but for a maximum of thirty days from the date of the suspension.
 - (c) The Executive Director appointed or elected by the member, or in whose election the member has participated, shall cease to hold office, unless such Executive Director was entitled to cast the number of votes allotted to other members whose voting rights have not been suspended. In the latter case:




21 FEB. 1991
Per copia conforme
IL PRIMO DIRIGENTE
Dr. Augusto Zodda

Augusto Zodda

ATTACHMENT

- (i) if more than ninety days remain before the next regular election of Executive Directors, another Executive Director shall be elected for the remainder of the term by such other members by a majority of the votes cast; pending such election, the Executive Director shall continue to hold office, but for a maximum of thirty days from the date of suspension;
- (ii) if not more than ninety days remain before the next regular election of Executive Directors, the Executive Director shall continue to hold office for the remainder of the term.
4. The member shall be entitled to send a representative to attend any meeting of the Board of Governors, the Council, or the Executive Board, but not any meeting of their committees, when a request made by, or a matter particularly affecting, the member is under consideration."



21 FEB 1991

Per copia conforme

IL PRIMO DIRIGENTE

Dr. Augusto Zodda

ATTACHMENT

3. The following shall be added to Article XII, Section 3(i):

"(v) When the suspension of the voting rights of a member is terminated under Article XXVI, Section 2(b), and the member is not entitled to appoint an Executive Director, the member may agree with all the members that have elected an Executive Director that the number of votes allotted to that member shall be cast by such Executive Director, provided that, if no regular election of Executive Directors has been conducted during the period of the suspension, the Executive Director in whose election the member had participated prior to the suspension, or his successor elected in accordance with paragraph 3(c)(i) of Schedule L or with (f) above, shall be entitled to cast the number of votes allotted to the member. The member shall be deemed to have participated in the election of the Executive Director entitled to cast the number of votes allotted to the member."

4. The following shall be added to paragraph 5 of Schedule D:

"(f) When an Executive Director is entitled to cast the number of votes allotted to a member pursuant to Article XII, Section 3(i)(v), the Councillor appointed by the group whose members elected such Executive Director shall be entitled to vote and cast the number of votes allotted to such member. The member shall be deemed to have participated in the appointment of the Councillor entitled to vote and cast the number of votes allotted to the member."

21 FEB 1991



Per copia conforme
IL PRIMO DIRIGENTE
Dr. Augusta Zodda

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

INTERNATIONAL MONETARY FUND
WASHINGTON, D. C. 20431

May 31, 1990

CABLE ADDRESS
INTERFUND

Sir:

Pursuant to Article XXVIII of the Fund Agreement, the Chairman of the Board of Governors, the Governor of the International Monetary Fund for Kenya, has authorized and directed me to bring before the Board of Governors, on his behalf, a proposal of the Executive Board of the Fund to introduce modifications to the Articles of Agreement of the Fund. A Resolution to which this Proposed Amendment is attached is set forth in Part IV (page 9) of the enclosed Report. This Proposed Amendment and the Report have been prepared by the Executive Board at the request of the Interim Committee. The Executive Board recommends that the Board of Governors adopt this Resolution and thereby approve the Proposed Amendment.

The Board of Governors is requested to vote on the Resolution without meeting pursuant to Section 13 of the By-Laws of the Fund. To be valid, votes must be received at the seat of the Fund on or before 6:00 p.m., Washington time, on June 28, 1990. Votes received after that time and date will not be counted. No particular form of vote is required so long as the Fund receives a clear indication as to whether the Governor approves or disapproves the proposed Resolution; such communication should be signed by the Governor or Alternate Governor or there should be a clear indication that it is sent on his behalf.

It would be appreciated if you would transmit this communication and its enclosure to the Governor of the Fund for your country with a request that he vote on the Resolution submitted herewith. This vote will not bind your country to accept the Proposed Amendment. The adoption of the Resolution is merely the first stage in the amendment process, which is explained in Part III (pages 8 and 9) of the enclosed Report. If the Proposed Amendment is approved by the Board of Governors, each member will then be asked whether it accepts the Amendment.

Very truly yours,

Joseph W. Lang, Jr.
Acting Secretary

Enclosure

Mr. Mario SARCINELLI
Director General
General Directorate of the Treasury
Ministero del Tesoro
Via XX Settembre 97
I-00187 Rome
Italy



21 FEB 1991

copia conforme

IL PRIMO DIRIGENTE

Dr. Augusto Zodda

INTERNATIONAL MONETARY FUND
WASHINGTON, D. C. 20431

SOLE ADDRESS
INTERFUND

July 2, 1990


Sir:

I have the honor to inform you that the Board of Governors has approved the Proposed Third Amendment of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund by adopting the Resolution set forth in Part IV of the Report of the Executive Board to the Board of Governors communicated to you with my letter of May 31, 1990. The Resolution adopted will be cited as Resolution No. 45-3.

Pursuant to Article XXVIII of the Articles of Agreement of the Fund and Resolution No. 45-3, I have been directed to ask whether as a Fund member your government accepts the Proposed Third Amendment communicated to it in the Report referred to above.

In accordance with Article XXVIII and the terms of Resolution No. 45-3, the Proposed Third Amendment will enter into force for all members as of the date the Fund certifies by formal communication addressed to all members that three-fifths of the members having eighty-five percent of the total voting power have accepted the Proposed Third Amendment as required by that Article. For your information, this procedure is detailed in Part III of the Executive Board's Report.

Very truly yours,



Joseph E. Lang, Jr.
Acting Secretary

Mr. Mario SARCINELLI
Director General
General Directorate of the Treasury
Ministero del Tesoro
Via XX Settembre 97
I-00187 Rome
Italy




21 FEB. 1991

Per copia conforme

PRIMO DIRIGENTE

Dr. Augusto Zodda



TRADUZIONE NON UFFICIALE

RISOLUZIONE

CONSIDERANDO che il Comitato ad Interim del Consiglio dei Governatori ha invitato il Consiglio di Amministrazione a proporre un emendamento allo Statuto del Fondo Monetario Internazionale che prevede la sospensione dei diritti di voto e diritti correlati dei paesi membri che non adempiono ai loro impegni in base allo Statuto;

CONSIDERANDO che il Consiglio di Amministrazione ha proposto tale emendamento ed ha elaborato un Rapporto sullo stesso;

CONSIDERANDO che il Presidente del Consiglio dei Governatori ha chiesto che il Segretario del Fondo sottoponga la proposta del Consiglio di Amministrazione al Consiglio dei Governatori;

CONSIDERANDO che il Rapporto del Consiglio di Amministrazione che stabilisce tale proposta è stato presentato al Consiglio dei Governatori dal Segretario del Fondo;

CONSIDERANDO che il Consiglio di Amministrazione ha chiesto al Consiglio dei Governatori di votare sulla seguente Risoluzione, senza riunione, in conformità con la Sezione 13 dei Regolamenti del Fondo;

DI CONSEGUENZA il Consiglio dei Governatori, nel prendere nota di tale Rapporto del Consiglio di Amministrazione,

DETERMINA che:

1. Sono approvate le proposte di modifiche (Proposta di Terzo Emendamento) allegate alla presente Risoluzione; esse saranno incorporate nello Statuto del Fondo Monetario Internazionale.

2. Si impartiscono istruzioni al Segretario del Fondo affinché si informi, per mezzo di lettera circolare, telegramma o ogni altro rapido mezzo di comunicazione, presso tutti i membri del Fondo se essi accettano, in conformità con le disposizioni dell'Articolo XXVIII dello Statuto, la proposta di terzo emendamento.

3. La lettera circolare, telegramma o altra comunicazione da inviare a tutti i membri in conformità con il paragrafo 2 di cui sopra specificherà che la proposta di terzo emendamento entrerà in vigore per tutti i membri a decorrere dalla data alla quale il Fondo certifica per mezzo di comunicazione formale indirizzata a tutti i membri, che i tre quinti dei membri, aventi l'ottantacinque per cento dei voti complessivi hanno accettato le modifiche.

ANNESSE

Proposta di un terzo emendamento dello Statuto del Fondo Monetario Internazionale

I Governi a nome dei quali il presente Accordo è sottoscritto, concordano quanto segue:

1. Il testo dell'Articolo XXVI, Sezione 2 sarà emendato come segue:

"(a) Se un paese membro viene meno ad uno qualsiasi degli impegni da esso assunti in base al presente Statuto, il Fondo può dichiarare il paese membro decaduto dal diritto di usare le risorse generali del Fondo. Nulla di quanto contenuto in questa Sezione dovrà ritenersi tale da limitare il disposto dell'Articolo V, Sezione 5 o dell'Articolo VI, Sezione 1.

(b) Se, dopo un ragionevole periodo di tempo dopo la dichiarazione di decadenza dal diritto di usare le risorse generali del Fondo ai sensi della lettera (a) di cui sopra, il paese membro persiste nel non adempiere ad alcuno degli impegni assunti in base al presente Statuto, il Fondo può, in base ad una decisione presa da una maggioranza rappresentante il 70% per cento dei voti complessivi, sospendere il paese membro dal diritto di voto. Durante il periodo di sospensione le disposizioni di cui all'Allegato L saranno in vigore. Il Fondo potrà, a maggioranza del 70 per cento dei voti complessivi, far cessare in qualsiasi momento tale sospensione.

(c) Se, dopo un ragionevole periodo di tempo dalla decisione di sospensione ai sensi della lettera (b) di cui sopra, il paese membro persiste nel non adempiere ad alcuno degli impegni assunti in base al presente Statuto, esso potrà essere invitato a ritirarsi dal Fondo, in base ad una decisione del Consiglio dei Governatori presa dalla maggioranza dei Governatori rappresentanti l'85% per cento dei voti complessivi.

(d) Dovranno essere adottate regole allo scopo di assicurare che, prima che si proceda ad agire contro qualsiasi paese membro ai sensi delle lettere (a), (b) o (c) di cui sopra, il paese membro venga informato in tempo utile dell'addebito che gli si fa e gli sia data adeguata possibilità di esporre le sue ragioni, sia verbalmente sia per iscritto."

ANNESSO

2. Un nuovo annesso L sarà aggiunto allo Statuto, come segue:

*Annesso L
Sospensione dei diritti di voto

Nel caso di sospensione dei diritti di voto di un paese membro ai sensi dell'Articolo XXVI, Sezione 2(b), si applicano le seguenti disposizioni:

1. Il paese membro:

(a) non parteciperà all'adozione di proposte di emendamento del presente Statuto, nè sarà conteggiato, per tale scopo, nel numero complessivo dei paesi membri ad eccezione del caso di un emendamento che richieda ai sensi dell'art. XXVIII (b) l'accettazione da parte di tutti i paesi membri o riguardi esclusivamente il Dipartimento diritti speciali di prelievo.

(b) non nominerà un Governatore o un Sostituto Governatore, non nominerà o parteciperà alla nomina di un Consigliere o di un Sostituto Consigliere, nè nominerà, eleggerà o parteciperà alla elezione di un Direttore Esecutivo.

2. Il numero dei voti assegnati al paese membro non sarà utilizzato in alcun organo del Fondo. Questi voti non saranno inclusi nel calcolo dei voti complessivi ad eccezione del caso di accettazione di una proposta di emendamento riguardante esclusivamente il Dipartimento diritti speciali di prelievo.

3. (a) Il Governatore ed il Sostituto Governatore nominati dal paese membro cesseranno dalla loro carica.

(b) Il Consigliere ed il Sostituto Consigliere nominati dal paese membro, o alla cui elezione il paese ha partecipato, cesseranno dalla loro carica, restando inteso che, se tale Consigliere aveva diritto ad utilizzare i voti assegnati ad altri paesi membri non sospesi dal diritto di voto, un altro Consigliere ed un Sostituto Consigliere saranno nominati da tali altri paesi membri in conformità a quanto contenuto nell'Annesso D, e nelle more di tale nomina, il Consigliere ed il Sostituto Consigliere manterranno la loro carica ma solo per un massimo di trenta giorni dalla data della sospensione.

c) Il Direttore Esecutivo nominato o eletto dal paese membro, o alla cui elezione il paese membro ha partecipato, cesserà dalla carica, a meno che tale Direttore Esecutivo non avesse diritto ad utilizzare i voti assegnati ad altri paesi membri non sospesi dai loro diritti di voto. In quest'ultimo caso:

(i) se mancano più di novanta giorni dalla data delle successive elezioni regolari dei Direttori Esecutivi, un altro Direttore Esecutivo sarà eletto per il rimanente periodo del mandato dagli altri paesi membri a maggioranza dei voti espressi; nelle more di tale elezione, il Direttore Esecutivo

continuerà a rimanere in carica, ma per un massimo di trenta giorni dalla data di sospensione;

(ii) se non mancano più di novanta giorni alla data delle successive elezioni regolari dei Direttori Esecutivi, il Direttore Esecutivo continuerà a rimanere in carica per la parte rimanente del mandato.

4. Il paese membro potrà inviare un rappresentante a presenziare a qualsiasi riunione del Consiglio dei Governatori, del Consiglio o del Consiglio di Amministrazione- ma non alle riunioni dei loro Comitati-quando una richiesta presentata dal paese membro o una questione che in particolare lo riguarda, sia in fase di considerazione.

ANNESSO

3. L'articolo XII, Sezione 3 (i) sarà completato come segue:

"(v) Quando la sospensione dei diritti di voto di un paese membro cessa ai sensi dell'Articolo XXVI, Sez.2 (b), ed il paese membro non ha diritto a nominare un Direttore Esecutivo, il paese membro potrà concordare con tutti gli altri paesi membri che hanno eletto un Direttore Esecutivo che il numero dei voti assegnati a tale paese membro sia utilizzato da tale Direttore Esecutivo, restando inteso che in caso di mancata effettuazione di regolari elezioni dei Direttori Esecutivi nel periodo di sospensione, il Direttore Esecutivo alla cui elezione il paese membro aveva partecipato prima della sospensione, o il suo successore eletto in conformità a quanto stabilito nel paragrafo 3(c) (i) dell'annesso L o nella lettera (f) di questo articolo, avrà il diritto di esprimere i voti assegnati al paese membro. Si riterrà che il paese membro abbia partecipato all'elezione del Direttore Esecutivo avente diritto ad esprimere i voti assegnati al paese membro".

4. Sarà aggiunta al paragrafo 5 dell'Annesso la seguente lettera:

"(f) Quando un Direttore Esecutivo è designato ad utilizzare il numero dei voti assegnati ad un membro in conformità con l'Articolo XII, Sezione 3(i)(v), il Consigliere nominato dal gruppo i cui paesi membri hanno eletto tale Direttore Esecutivo, avrà diritto a votare e ad utilizzare il numero di voti assegnati a tale paese membro. Si riterrà che il paese membro abbia partecipato alla nomina del Consigliere designato a votare e ad utilizzare il numero di voti assegnati al paese membro".

FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE

31 Maggio 1990

Illustre Signor Direttore

In conformità con l'Articolo XXVIII dello Statuto del Fondo, il Presidente del Consiglio dei Governatori, e Governatore del Fondo Monetario Internazionale per il Kenya, mi ha autorizzato, impartendomi istruzioni in tal senso, a sottoporre a suo nome al Consiglio dei Governatori, una proposta del Consiglio di Amministrazione del Fondo di modificare lo Statuto del Fondo. La Risoluzione alla quale questa proposta di emendamento è annessa è contenuta nella Parte IV (pagina 9) del Rapporto annesso. La proposta di emendamento ed il Rapporto sono stati elaborati dal Consiglio di Amministrazione su richiesta del Comitato ad Interim. Il Consiglio di Amministrazione raccomanda che il Consiglio dei Governatori adotti detta Risoluzione ed approvi quindi la proposta di emendamento.

Si chiede al Consiglio dei Governatori di votare sulla Risoluzione senza riunione in conformità con la Sezione 13 dei Regolamenti del Fondo. Per essere validi, i voti devono essere fatti pervenire alla sede del Fondo entro o prima delle h. 18 pomeridiane, ora di Washington, il 28 giugno 1990. I voti ricevuti dopo tale ora e data non saranno calcolati. Nessuna particolare forma di votazione è prescritta, purché sia fatta pervenire al Fondo una chiara indicazione dell'approvazione o disapprovazione della Risoluzione proposta; tale comunicazione dovrebbe essere firmata dal Governatore o Sostituto Governatore oppure dovrebbe essere chiaramente indicato che essa è inviata a suo nome.

Le sarei grato di far pervenire la presente comunicazione ed i suoi annessi al Governatore del Fondo che tratta il Suo paese, invitandolo a votare sulla Risoluzione ivi contenuta. Tale votazione non obbligherà il Suo paese ad accettare la proposta di emendamento. L'adozione della Risoluzione è semplicemente la prima fase della procedura di emendamento illustrata alla Parte III (pagine 8 e 9) del Rapporto annesso. Se la proposta di emendamento è approvata dal Consiglio dei Governatori, a ciascun membro sarà successivamente chiesto se accetta l'Emendamento.

Joseph W. Lang, Jr.
Segretario in carica

Annessi

Dr. Mario SARCINELLI
Direttore Generale
Direzione Generale del Tesoro
Ministero del Tesoro
Via XX Settembre 97
I-00187 Roma
Italia

FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE
Washington

2 luglio 1990

Illustre Signor Direttore,

Ho l'onore di informarLa che il Consiglio dei Governatori ha approvato la proposta di un terzo emendamento allo Statuto del Fondo Monetario Internazionale, mediante l'adozione della Risoluzione stabilita nella Parte IV del Rapporto del Consiglio di Amministrazione al Consiglio di Governatori che Le è stato fatto pervenire con la mia lettera del 31 maggio 1990. La Risoluzione adottata sarà denominata Risoluzione N. 45-3.

In conformità con l'Articolo XXVIII dello Statuto del Fondo e con la Risoluzione N. 45-3, ho ricevuto istruzioni di chiederLe se, nella sua qualità di paese membro del Fondo, il Suo Governo accetta la la proposta di modifica di cui sopra contenuta nel Rapporto che vi è stato inviato.

In conformità con l'Articolo XXVIII e con i termini della Risoluzione N.45-3, il terzo emendamento proposto entrerà in vigore per tutti i membri a decorrere dalla data alla quale il Fondo avrà certificato per mezzo di una comunicazione formale indirizzata a tutti i membri, che i tre quinti dei membri aventi l'ottantacinque per cento dei voti complessivi, hanno accettato il terzo emendamento proposto come richiesto da tale Articolo. Per Sua informazione, tale procedura è specificamente illustrata nella Parte III del Rapporto del Consiglio di Amministrazione.

Firmato: Joseph Lang, Jr.

Segretario in carica

Dr. Mario SARCINELLI
Direttore Generale
Direzione Generale del Tesoro
Ministero del Tesoro
Via XX Settembre 97
I-00187 ROMA
Italia